

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

---

**NORMATIVA E CONSERVAZIONE**

# art. 21 d.p.r. 633 del 1972

## I COMMA

- per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario
- la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente

# L'ACCETTAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Circolare MEF 24 giugno 2014 n. 18/E

- può essere tacita, senza necessità di preventivo accordo con l'emittente
- chi riceve la fattura può rifiutarla e allora si dovrà procedere all'emissione del documento tradizionale analogico
- chi riceve la fattura può stamparla e renderla analogica
- in tal caso il soggetto emittente la fattura è tenuto alla conservazione del documento digitale



# L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

QUANDO SI CONSIDERA EMESSA LA F.E.?

(circolare n. 1/2014)

- in caso di emissione da parte del SDI della ricevuta di consegna
- anche in caso di emissione della «attestazione di avvenuta trasmissione al SDI con impossibilità di recapito»
  - in tal caso però si dovrà provvedere alla trasmissione della fattura ad esempio attraverso e-mail ordinaria o tramite portali web della pubblica amministrazione

# art. 21 d.p.r. 633 del 1972

## III COMMA

- il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione
- Autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante....l'apposizione della firma elettronica, qualificata o digitale dell'emittente

## art. 39 d.p.r. 633 del 1972

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'*articolo 21, comma 5, del Codice dell'Amministrazione Digitale*
- Il luogo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche..... può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.



# la conservazione della F.E.

art. 3 d.m. 17 giugno '14

- il processo di conservazione è quello previsto dal dpcm 3 dicembre '13, n. 209
- il processo termina con la sottoscrizione (con firma digitale) del pacchetto di archiviazione e con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale)
- non si limita la composizione del pacchetto di archiviazione ad una sola fattura perciò è ipotizzabile l'archiviazione contestuale di un lotto di fatture

# la conservazione della F.E.

il procedimento di conservazione deve garantire che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA

\*\*\*\*\*

**Qual è una delle esigenze sottostanti alle norme esaminate sulla conservazione?**



# LA COMUNICAZIONE ED ESIBIZIONE

art. 5 d.m. 17 giugno '14

Il processo può avvenire con due modalità:

- 1) accesso ed esibizione da remoto: il responsabile della conservazione fornisce all'Agenzia Entrate le credenziali per l'accesso ai documenti da verificare
- 2) attraverso la produzione del pacchetto di distribuzione, che sarà trasmesso all'amministrazione finanziaria ad es. via PEC dopo l'estrazione dal sistema di conservazione

# LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006

Ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità

# I TERMINI

- a decorrere dalla dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2015 si dovrà indicare se si provvede alla conservazione elettronica
- l'invio delle fatture elettroniche al sistema di conservazione deve essere effettuato entro tre mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione fiscale annuale



# COME CONSERVO LE FATTURE SE NON HO UN SISTEMA DI CONSERVAZIONE ?

La risposta sta nell'art. 43, III comma, CAD che prevede:

- La conservazione per esigenze correnti
- La conservazione di lunga durata